



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO SUDDIVISA IN TRE LOTTI - Bando P12/2018.

CHIARIMENTI (CHIARIMENTO N.2)

1. DOMANDA

In merito al requisito d'idoneità relativo all'autorizzazione ex art. 59 D.P.R. 380/2001 si chiede conferma che si possa indicare quale subappaltatore un laboratorio che possiede la suddetta autorizzazione, subappalto che rientrerebbe nel limite del 30% (in considerazione del fatto che non tutta la prestazione secondaria viene svolta dal laboratorio, essendo i rilievi di competenza del professionista esecutore della verifica di vulnerabilità). Pertanto si chiede di sapere se il requisito posseduto dal subappaltatore, che verrebbe indicato già in sede di presentazione dell'offerta, concorre alla formazione dei requisiti del partecipante?...

RISPOSTA

Si rinvia al chiarimento n. 1 già pubblicato in data 28 dicembre 2018 confermando la subappaltabilità della prestazione secondaria nei limiti del 30 % dell'importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e non rientrando nelle ulteriori ipotesi previste dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non è obbligatoria l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta neppure nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda il requisito di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare di gara. Si precisa che, nel caso in cui il concorrente (singolo o in forma associata) non sia in possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare, la mancata dichiarazione in sede di gara di voler ricorrere al subappalto della prestazione secondaria inerente il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse, comporta l'esclusione dalla procedura.

2. DOMANDA

Si chiedono chiarimenti in merito alla presenza del giovane professionista in caso di RTI in quanto l'art. 46 del decreto 263/2016 inquadra tale presenza con il ruolo di "progettista". Non rilevando nella presente procedura la parte relativa alla progettazione, è comunque obbligatoria la sua presenza?...

RISPOSTA

La prestazione richiesta nell'ambito della presente procedura di gara prefigura oltre a fasi conoscitive, analisi strutturali e valutazioni della vulnerabilità, specifiche attività riconducibili alla progettazione; in particolare come espressamente previsto nel capitolato speciale descrittivo prestazionale già nella Fase 2 è richiesto un approccio metodologico teso ad individuare gli elementi strutturali da adeguare. La successiva Fase 3 è altresì finalizzata alla costruzione, a valle delle fasi conoscitive e di analisi, di una ipotesi progettuale degli "interventi necessari, immediati o da programmare nel tempo, per il raggiungimento di un indice di rischio pari ad almeno 0,65 sull'intero immobile". Tale impostazione è avvalorata dalla circostanza che in tale Fase è richiesta la produzione di elaborati specifici relativi alla valutazione di massima sia dell'importo economico che della tempistica realizzativa degli interventi ipotizzati. Poste tali premesse, i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

3. DOMANDA

In Riferimento Al Punto 16 "Contenuto dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, si chiede: Dei due servizi tecnici da dettagliare in caso di RTP devono appartenere entrambi al Mandatario oppure anche ai mandanti? Nel senso, possono essere dettagliati e presentati due servizi analoghi svolti dal Capogruppo solamente o svolti dai mandanti solamente? Grazie...

RISPOSTA

Si precisa che con riferimento al punto 16 "contenuto dell'offerta tecnica" e al criterio A «professionalità e adeguatezza dell'offerta» è necessario che i servizi svolti che si intende illustrare siano stati eseguiti personalmente dal professionista indicato dal concorrente che esegue la prestazione principale e che deve essere incardinato con carattere di stabilità in caso di operatore economico organizzato in forma associata o societaria (rapporto organico come definito al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara). Non è rilevante la posizione del professionista nell'ambito del raggruppamento.

Si ricorda invece che, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. e) del disciplinare di gara (*elenco dei servizi professionali espletati negli ultimi dieci anni*), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale esso deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti, nell'ipotesi di raggruppamento verticale deve essere posseduto dalla mandataria mentre in caso di raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Ascoli Piceno 02 Gennaio 2019

Comune di Ascoli Piceno
Il Dirigente
Arch. Ugo Galanti